



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622808; 09653622834



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggialocal.it

Ordinanza n° 933

Prot. _____ del 17/12/2025

**OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA DEI MONTI PER RIPARAZIONE
IMPIANTO SOLLEVAMENTO BELFATTO SAN GIUSEPPE DAL 18 AL 19
DICEMBRE 2025**

IL DIRIGENTE

Vista la nota Prot. 16/12/2025.0303683.E della Società “IDRORREGION” con Ufficio Tecnico Operativo in via Ravagnese Inferiore s.n.c. – 89131 - Reggio Calabria con la quale viene richiesta l’emissione di ordinanza per l’interdizione al traffico veicolare e il divieto di sosta in via dei Monti per la durata di giorni 02 (due) a partire dal 17/12/2025.

Atteso che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n.267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

Visto l’art. 38 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

ORDINA

in via dei Monti nel tratto compreso tra il civico 117 e l’intersezione con la Strada a Scorrimento Veloce per Gambarie

- il divieto di sosta coattivo e forzato ambo i lati;
- l’interdizione della circolazione veicolare e pedonale;
- l’apposizione della segnaletica;

dalle ore 05:00 del 18/12/2025 alle 18:00 del 19/12/2025

Si prescrive l’apposizione della segnaletica di presegnalizzazione dell’interdizione al traffico veicolare in tutte le arterie affluenti e confluenti il tratto interessato dai lavori;

Percorso alternativo durante le fasi di interdizione al traffico veicolare:

- via dei Monti – via Nazionale S.S. n° 18 Tirrena Inferiore – Strada a Sacorrimento Veloce Gambarie;

La ditta esecutrice dei lavori "IDRORHEGION" con Ufficio Tecnico Operativo in via Ravagnese Inferiore s.n.c. – 89131 - Reggio Calabria - P.E.C.: idrorhegion@pec.it; dovrà:

- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- installare a circa 100 metri dall'inizio dell'area oggetto di lavorazione, con avviso di presegnalamento munito di pannello integrativo riportante il nr. di ordinanza, la validità del provvedimento il tratto oggetto di modifica della circolazione;
- disciplinare la circolazione nell'area interessata alle lavorazioni, avvalendosi di proprio personale, specie negli orari di maggior congestione delle arterie interessate. Lo stesso personale sarà munito di paletta da moviere, ricetrasmettente e dispositivi catarifrangenti;
- munire per fasi e tratti ogni zona oggetto delle lavorazioni, di segnaletica diurna e notturna, nonché ogni altro strumento utile ad evitare ingombro o intralcio e potenziale rischio di sinistro durante le fasi di lavorazione.
- collocare e mantenere a proprie spese la segnaletica prevista dal presente dispositivo;
- approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'ufficio tecnico del traffico P.E.C. : polizia_municipale@pec.reggocal.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori, con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale;

La ditta richiedente è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, e in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, il _____

Il Responsabile del Servizio

Ing. Antonino Diano



Il Dirigente

Col. Dott. Salvatore Zucco

